

COMUNE DI VICOLUNGO

Provincia di Novara

originale/copia

DELIBERAZIONE N.88

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Analisi annuale in riferimento alla data del 31/12/2018 dell'assetto complessivo delle società in cui l'ente detiene partecipazioni dirette o indirette, ai sensi dell'art.20, D.Lgs. n.175/2016, con esclusione della sussistenza delle condizioni per l'assunzione di provvedimenti ulteriori.

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno UNDICI del mese di DICEMBRE alle ore 14,30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:

			presenti	assenti
VICENZI	MARZIA	Sindaco	X	
GAVINELLI	LORELLA	Assessore	X	
MOZZATO	MASSIMO	Assessore	X	
totali			3	0

Partecipa il Segretario Comunale Supplente Dott. Francesco LELLA.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la sig.ra Lorella GAVINELLI, Vice Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Analisi annuale in riferimento alla data del 31/12/2018 dell'assetto complessivo delle società in cui l'ente detiene partecipazioni dirette o indirette, ai sensi dell'art.20, D.Lgs. n.175/2016, con esclusione della sussistenza delle condizioni per l'assunzione di provvedimenti ulteriori.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (di seguito: T.U.S.P.) come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n.100 "Decreto correttivo";

VISTO, in particolare, l'art.20 del T.U.S.P. rubricato "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

VISTO che, ai sensi dell'art.4, comma 1, del D. Lgs. 175/2016 le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

VISTO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 4, comma 2, del T.U.S.P., e comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art.193 del D. Lgs. 50/2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art.180 del D. Lgs. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art.17, commi 1 e 2, del T.U.S.P.; autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente a agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - d) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art.3, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 50/2016;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art.3, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 50/2016;
- ovvero al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore del mercato";

ATTESO che, ai sensi dell'art.26, comma 11, T.U.S.P., modificato dal D. Lgs. 100/2017, entro il 31 dicembre 2019 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre 2018, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO conto che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art.20, commi 1 e 2, T.U.S.P. — ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione — le partecipazioni per le quali si verifichino le seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art.4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P. sopra richiamato;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art.5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
3. previste dall'art.20, comma 2, T.U.S.P.:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art.4 T.U.S.P. sopra citato;
 - b. società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art.20 comma 2).
Soglia ridotta a 500 mila euro fino all'adozione dei piani riferiti al 31 dicembre 2019 (art.26 comma 12-quinquies);
 - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art.4 T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati attraverso le attività e i servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art.24, comma 1, T.U.S.P.;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art.1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n.190, con deliberazione di Consiglio comunale n.2 del 30.04.2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico ai sensi dell'art.20, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

VISTO che, per effetto dell'articolo 24 T.U.S.P., entro il 30.09.2017 il Comune di Vicolungo ha provveduto alla revisione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n.175/2016, con deliberazione del Consiglio comunale n.25 del 26.09.2017, pervenendo a stabilire il mantenimento senza interventi di razionalizzazione per la seguente partecipazione:

- Società ACQUA NOVARA VCO S.p.A. (ente di gestione del ciclo idrico integrato a completa partecipazione pubblica), quota di partecipazione: 0,030%, pari a 1781 azioni, valore unitario € 1,00;

RILEVATO che, a seguito della presente analisi periodica delle partecipazioni detenute dall'Ente, nell'esercizio concluso il 31/12/2018 non è intervenuta alcuna variazione della situazione precedente e continuano a sussistere invariate le condizioni per il mantenimento dell'unica partecipazione, come descritto e motivato nel sopra citato "piano operativo di razionalizzazione", il quale non prevedeva alcun intervento di razionalizzazione, e come descritto nell'allegato "A" al presente atto;

RITENUTO, per conseguenza, che all'esito della presente analisi periodica, svolta ai sensi dell'art.20, comma 1, D.Lgs. n.175/2016, non risulti necessaria l'adozione di alcun provvedimento di razionalizzazione di cui al successivo comma 2, in assenza delle condizioni di fatto e di diritto che impongono tale adempimento;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art.239, c. 1, lett. b), n.3), D.Lgs. n. 267/2000;

D E L I B E R A

1. di approvare le premesse del presente atto che qui di seguito si intendono riportate e trascritte;
2. di dare atto che è stata effettuata la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2018, ai sensi dell'art.20, comma 1, D.Lgs. n.175/2016;
3. di dare atto che, a seguito della presente ricognizione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune, sussistono le condizioni per il mantenimento dell'unica partecipazione, come risultante dall'allegato "A" al presente atto, evidenziando che nell'esercizio concluso il 31/12/2018 non è intervenuta alcuna variazione della situazione precedente;
4. di comunicare l'esito della ricognizione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in via telematica attraverso l'apposito applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro;
5. di pubblicare l'allegato prospetto, denominato "Aggiornamento del piano di razionalizzazione delle società partecipate al 31/12/2018" sul sito internet del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente, come previsto dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;
6. di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
7. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Parere tecnico ai sensi dell'art.49, comma 1, e contabile ai sensi dell'art.153, comma 5, D.Lgs n.267/2000:

F C

☐ ☐ Il responsabile del servizio economico-finanziario:
(F. Moretti) _____

☐ ☐ Attestazione di copertura finanziaria:
(F. Moretti) _____

☐ ☐ Il responsabile dei servizi demografici:
(A. Pezzana) _____

☐ ☐ Il responsabile del servizio personale-vigilanza-commercio:
(M. Vicenzi) _____

☐ ☐ Il responsabile del servizio LL.PP.-Urbanistica-Istruzione:
(G. Regis) _____

Vicolungo, 11 dicembre 2019

F = favorevole

C = contrario

F.to Il Sindaco
(Marzia VICENZI)

F.to Il Segretario Comunale Supplente
(Francesco LELLA)

Pubblicazione n. 8.....

La presente delibera, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio il 23 GEN 2020 e per quindici giorni consecutivi.

Vicolungo, 23 GEN 2020

F.to Il Segretario Comunale Supplente
(dott. Francesco LELLA)

Copia conforme all'originale

23 GEN 2020
Vicolungo,

Il Segretario Comunale Supplente
(dott. Francesco LELLA)



La presente delibera è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini in data ai sensi art.134 comma 3 D.Lgs. n.267/2000.

Vicolungo,

F.to Il Segretario Comunale Supplente
(dott. Francesco LELLA)